

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2979

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DE ZULUETA, ACCIARINI, BASSO, BATTISTI, BEDIN, BOCO, BONFIETTI, BRUNALE, BRUTTI Paolo, CORTIANA, COSSIGA, COVIELLO, D’ANDREA, DATO, DE PETRIS, DENTAMARO, DI SIENA, D’IPPOLITO, DONATI, FALOMI, FILIPPELLI, FLAMMIA, FORMISANO, FRANCO Vittoria, GARRAFFA, GIARETTA, GUBERT, IOVENE, LIGUORI, LONGHI, MAGISTRELLI, MALABARBA, MARINO, MARITATI, MARTONE, MONTICONE, MUZIO, OCCHETTO, PAGLIARULO, PEDRINI, PETERLINI, PETRINI, PIATTI, PILONI, PIZZINATO, RIGONI, RIPAMONTI, ROTONDO, SALVI, SCALERA, SODANO Tommaso, TESSITORE, TURRONI, VICINI, VITALI, VIVIANI, ZANCAN e ZANDA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 2004

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	5
Testo del Protocollo in lingua ufficiale	»	6
Traduzione non ufficiale in lingua italiana	»	17

ONOREVOLI SENATORI. – Dopo oltre un decennio di lavori preparatori e di pressioni delle organizzazioni non governative, prime fra tutte l’Apt di Ginevra, Antigone e Amnesty International, in data 18 dicembre 2002, l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) ha adottato (con 127 voti favorevoli e solo 4 contrari) il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti firmata a New York il 10 dicembre 1984 e ratificata ai sensi della legge 3 novembre 1988, n. 498, in tal modo promuovendo un ulteriore passo in avanti nella protezione dei diritti umani.

La tortura è un crimine contro l’umanità, perseguito anche a livello di Corte Penale Internazionale. È necessario, quindi, attivarsi in tutte le sedi per prevenire il perpetrarsi di tale crimine e per sanzionarne gli autori.

Lo scorso marzo, durante un Convegno organizzato dalle associazioni Amnesty International e Antigone, i componenti del Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite hanno auspicato una pronta ratifica del nostro Paese.

In particolare, obiettivo del Protocollo è quello di istituire un sistema di ispezioni regolari a livello universale nei luoghi di detenzione per prevenire la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Si tratta di un meccanismo ispettivo fondamentale per assicurare *standard* elevati di tutela dei diritti delle persone private della libertà. Quanto accaduto in questi mesi a Guantanamo e nelle prigioni irachene rende ancora più urgente l’immediata entrata in vigore di nuovi ed efficaci organismi di controllo, privi di condizionamenti delle grandi potenze.

La Convenzione del 1984, ratificata ai sensi della citata legge n. 498 del 1988 prevedeva forme non penetranti di controllo. Con il Protocollo si è fatto un enorme passo in avanti. Da un lato è stata prevista la creazione di un «Sottocomitato di prevenzione» facente capo al Comitato contro la tortura e, dall’altro, a livello di ogni Stato firmatario (ed il nostro Paese è stato uno dei primi), viene imposta l’introduzione di un meccanismo nazionale di prevenzione consistente in un organo indipendente di controllo dei luoghi in cui le persone sono private della libertà.

Dunque, oltre al previsto Comitato internazionale di esperti indipendenti con facoltà di verifica ispettiva degli istituti di detenzione e dei posti di polizia dei Paesi membri, nel Protocollo è stabilito che ogni Stato debba istituire un sistema interno di controllo affidato ad un’autorità indipendente che abbia accesso ad ogni luogo di privazione della libertà: non solo carceri, quindi, ma anche stazioni di polizia, centri di detenzione per immigrati, ospedali psichiatrici, e così via.

Il trattato entrerà in vigore al deposito della ventesima ratifica e, da quel momento, il riflesso nella legislazione interna di ogni Paese sarà immediato (essendo, infatti, pari ad un anno il termine entro il quale gli Stati dovranno istituire la citata figura indipendente di controllo).

L’Italia ha firmato il Protocollo sin dal 20 agosto 2003. La situazione internazionale rende evidente quanto sia urgente raggiungere al più presto l’obiettivo della ventesima ratifica.

L’auspicata ratifica del citato Protocollo da parte dell’Italia si salderebbe, inoltre, perfettamente alla discussione, già avviata in

Commissione Affari costituzionali alla Camera dei deputati, sul garante nazionale delle persone private o limitate nella libertà personale.

Con il presente disegno di legge, in linea con l'impegno che il nostro Paese ha sempre

mostrato su questi temi delicati e fondamentali, si intende quindi sollecitare la ratifica e l'esecuzione del Protocollo aggiuntivo adottato dall'ONU il 18 dicembre 2002. Se il nostro Paese ratificherà tale protocollo potrà essere da traino a molti altri Paesi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, del 10 dicembre 1984, fatto a New York il 18 dicembre 2002.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 28 del Protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION AGAINST
TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING
TREATMENT OR PUNISHMENT**

Adopted on 18 December 2002 at the fifty-seventh session of the General Assembly of the United Nations by resolution A/RES/57/199.

Protocol is available for signature, ratification and accession as from 4 February 2003 (i.e. the date upon which the original of the Protocol was established) at United Nations Headquarters in New York.

PREAMBLE

The States Parties to the present Protocol,

Reaffirming that torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment are prohibited and constitute serious violations of human rights,

Convinced that further measures are necessary to achieve the purposes of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (hereinafter referred to as the Convention) and to strengthen the protection of persons deprived of their liberty against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment,

Recalling that articles 2 and 16 of the Convention oblige each State Party to take effective measures to prevent acts of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment in any territory under its jurisdiction,

Recognizing that States have the primary responsibility for implementing those articles, that strengthening the protection of people deprived of their liberty and the full respect for their human rights is a common responsibility shared by all and that international implementing bodies complement and strengthen national measures,

Recalling that the effective prevention of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment requires education and a combination of various legislative, administrative, judicial and other measures,

Recalling also that the World Conference on Human Rights firmly declared that efforts to eradicate torture should first and foremost be concentrated on prevention and called for the adoption of an optional protocol to the Convention, intended to establish a preventive system of regular visits to places of detention,

Convinced that the protection of persons deprived of their liberty against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment can be strengthened by non-judicial means of a preventive nature, based on regular visits to places of detention,

Have agreed as follows:

PART I

General principles

Article 1

The objective of the present Protocol is to establish a system of regular visits undertaken by independent international and national bodies to places where people are deprived of their liberty, in order to prevent torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

Article 2

1. A Subcommittee on Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment of the Committee against Torture (hereinafter referred to as the Subcommittee on Prevention) shall be established and shall carry out the functions laid down in the present Protocol.
2. The Subcommittee on Prevention shall carry out its work within the framework of the Charter of the United Nations and shall be guided by the purposes and principles thereof, as well as the norms of the United Nations concerning the treatment of people deprived of their liberty.
3. Equally, the Subcommittee on Prevention shall be guided by the principles of confidentiality, impartiality, non-selectivity, universality and objectivity.
4. The Subcommittee on Prevention and the States Parties shall cooperate in the implementation of the present Protocol.

Article 3

Each State Party shall set up, designate or maintain at the domestic level one or several visiting bodies for the prevention of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (hereinafter referred to as the national preventive mechanism).

Article 4

1. Each State Party shall allow visits, in accordance with the present Protocol, by the mechanisms referred to in articles 2 and 3 to any place under its jurisdiction and control where persons are or may be deprived of their liberty, either by virtue of an order given by a public authority or at its instigation or with its consent or acquiescence (hereinafter referred to as places of detention). These visits shall be undertaken with a view to strengthening, if necessary, the protection of these persons against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.
2. For the purposes of the present Protocol, deprivation of liberty means any form of detention or imprisonment or the placement of a person in a public or private custodial setting which that person is not permitted to leave at will by order of any judicial, administrative or other authority.

PART II

Subcommittee on Prevention

Article 5

1. The Subcommittee on Prevention shall consist of ten members. After the fiftieth ratification of or accession to the present Protocol, the number of the members of the Subcommittee on Prevention shall increase to twenty-five.
2. The members of the Subcommittee on Prevention shall be chosen from among persons of high moral character, having proven professional experience in the field of the administration of justice,

in particular criminal law, prison or police administration, or in the various fields relevant to the treatment of persons deprived of their liberty.

3. In the composition of the Subcommittee on Prevention due consideration shall be given to equitable geographic distribution and to the representation of different forms of civilization and legal systems of the States Parties.

4. In this composition consideration shall also be given to balanced gender representation on the basis of the principles of equality and non-discrimination.

5. No two members of the Subcommittee on Prevention may be nationals of the same State.

6. The members of the Subcommittee on Prevention shall serve in their individual capacity, shall be independent and impartial and shall be available to serve the Subcommittee on Prevention efficiently.

Article 6

1. Each State Party may nominate, in accordance with paragraph 2 of the present article, up to two candidates possessing the qualifications and meeting the requirements set out in article 5, and in doing so shall provide detailed information on the qualifications of the nominees.

2. (a) The nominees shall have the nationality of a State Party to the present Protocol;

(b) At least one of the two candidates shall have the nationality of the nominating State Party;

(c) No more than two nationals of a State Party shall be nominated;

(d) Before a State Party nominates a national of another State Party, it shall seek and obtain the consent of that State Party.

3. At least five months before the date of the meeting of the States Parties during which the elections will be held, the Secretary-General of the United Nations shall address a letter to the States Parties inviting them to submit their nominations within three months. The Secretary-General shall submit a list, in alphabetical order, of all persons thus nominated, indicating the States Parties that have nominated them.

Article 7

1. The members of the Subcommittee on Prevention shall be elected in the following manner:

(a) Primary consideration shall be given to the fulfilment of the requirements and criteria of article 5 of the present Protocol;

(b) The initial election shall be held no later than six months after the entry into force of the present Protocol;

(c) The States Parties shall elect the members of the Subcommittee on Prevention by secret ballot;

(d) Elections of the members of the Subcommittee on Prevention shall be held at biennial meetings of the States Parties convened by the Secretary-General of the United Nations. At those meetings, for which two thirds of the States Parties shall constitute a quorum, the persons elected to the Subcommittee on Prevention shall be those who obtain the largest number of votes and an absolute majority of the votes of the representatives of the States Parties present and voting.

2. If during the election process two nationals of a State Party have become eligible to serve as members of the Subcommittee on Prevention, the candidate receiving the higher number of votes shall serve as the member of the Subcommittee on Prevention. Where nationals have received the same number of votes, the following procedure applies:

(a) Where only one has been nominated by the State Party of which he or she is a national, that national shall serve as the member of the Subcommittee on Prevention;

(b) Where both candidates have been nominated by the State Party of which they are nationals, a separate vote by secret ballot shall be held to determine which national shall become the member;

(c) Where neither candidate has been nominated by the State Party of which he or she is a national, a separate vote by secret ballot shall be held to determine which candidate shall be the member.

Article 8

If a member of the Subcommittee on Prevention dies or resigns, or for any cause can no longer perform his or her duties, the State Party that nominated the member shall nominate another eligible person possessing the qualifications and meeting the requirements set out in article 5, taking into account the need for a proper balance among the various fields of competence, to serve until the next meeting of the States Parties, subject to the approval of the majority of the States Parties. The approval shall be considered given unless half or more of the States Parties respond negatively within six weeks after having been informed by the Secretary-General of the United Nations of the proposed appointment.

Article 9

The members of the Subcommittee on Prevention shall be elected for a term of four years. They shall be eligible for re-election once if renominated. The term of half the members elected at the first election shall expire at the end of two years; immediately after the first election the names of those members shall be chosen by lot by the Chairman of the meeting referred to in article 7, paragraph 1 (d).

Article 10

1. The Subcommittee on Prevention shall elect its officers for a term of two years. They may be re-elected.

2. The Subcommittee on Prevention shall establish its own rules of procedure. These rules shall provide, inter alia, that:

(a) Half the members plus one shall constitute a quorum;

(b) Decisions of the Subcommittee on Prevention shall be made by a majority vote of the members present;

(c) The Subcommittee on Prevention shall meet in camera.

3. The Secretary-General of the United Nations shall convene the initial meeting of the Subcommittee on Prevention. After its initial meeting, the Subcommittee on Prevention shall meet at such times as shall be provided by its rules of procedure. The Subcommittee on Prevention and the Committee against Torture shall hold their sessions simultaneously at least once a year.

PART III

Mandate of the Subcommittee on Prevention

Article 11

The Subcommittee on Prevention shall:

(a) Visit the places referred to in article 4 and make recommendations to States Parties concerning the protection of persons deprived of their liberty against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;

(b) In regard to the national preventive mechanisms:

(i) Advise and assist States Parties, when necessary, in their establishment;

(ii) Maintain direct, and if necessary confidential, contact with the national preventive mechanisms and offer them training and technical assistance with a view to strengthening their capacities;

(iii) Advise and assist them in the evaluation of the needs and the means necessary to strengthen the protection of persons deprived of their liberty against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;

(iv) Make recommendations and observations to the States Parties with a view to strengthening the capacity and the mandate of the national preventive mechanisms for the prevention of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;

(c) Cooperate, for the prevention of torture in general, with the relevant United Nations organs and mechanisms as well as with the international, regional and national institutions or organizations working towards the strengthening of the protection of all persons against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

Article 12

In order to enable the Subcommittee on Prevention to comply with its mandate as laid down in article 11, the States Parties undertake:

(a) To receive the Subcommittee on Prevention in their territory and grant it access to the places of detention as defined in article 4 of the present Protocol;

(b) To provide all relevant information the Subcommittee on Prevention may request to evaluate the needs and measures that should be adopted to strengthen the protection of persons deprived of their liberty against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;

(c) To encourage and facilitate contacts between the Subcommittee on Prevention and the national preventive mechanisms;

(d) To examine the recommendations of the Subcommittee on Prevention and enter into dialogue with it on possible implementation measures.

Article 13

1. The Subcommittee on Prevention shall establish, at first by lot, a programme of regular visits to the States Parties in order to fulfil its mandate as established in article 11.
2. After consultations, the Subcommittee on Prevention shall notify the States Parties of its programme in order that they may, without delay, make the necessary practical arrangements for the visits to be conducted.
3. The visits shall be conducted by at least two members of the Subcommittee on Prevention. These members may be accompanied, if needed, by experts of demonstrated professional experience and knowledge in the fields covered by the present Protocol who shall be selected from a roster of experts prepared on the basis of proposals made by the States Parties, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and the United Nations Centre for International Crime Prevention. In preparing the roster, the States Parties concerned shall propose no more than five national experts. The State Party concerned may oppose the inclusion of a specific expert in the visit, whereupon the Subcommittee on Prevention shall propose another expert.
4. If the Subcommittee on Prevention considers it appropriate, it may propose a short follow-up visit after a regular visit.

Article 14

1. In order to enable the Subcommittee on Prevention to fulfil its mandate, the States Parties to the present Protocol undertake to grant it:
 - (a) Unrestricted access to all information concerning the number of persons deprived of their liberty in places of detention as defined in article 4, as well as the number of places and their location;
 - (b) Unrestricted access to all information referring to the treatment of those persons as well as their conditions of detention;
 - (c) Subject to paragraph 2 below, unrestricted access to all places of detention and their installations and facilities;
 - (d) The opportunity to have private interviews with the persons deprived of their liberty without witnesses, either personally or with a translator if deemed necessary, as well as with any other person who the Subcommittee on Prevention believes may supply relevant information;
 - (e) The liberty to choose the places it wants to visit and the persons it wants to interview.
2. Objection to a visit to a particular place of detention may be made only on urgent and compelling grounds of national defence, public safety, natural disaster or serious disorder in the place to be visited that temporarily prevent the carrying out of such a visit. The existence of a declared state of emergency as such shall not be invoked by a State Party as a reason to object to a visit.

Article 15

No authority or official shall order, apply, permit or tolerate any sanction against any person or organization for having communicated to the Subcommittee on Prevention or to its delegates any information, whether true or false, and no such person or organization shall be otherwise prejudiced in any way.

Article 16

1. The Subcommittee on Prevention shall communicate its recommendations and observations confidentially to the State Party and, if relevant, to the national preventive mechanism.
2. The Subcommittee on Prevention shall publish its report, together with any comments of the State Party concerned, whenever requested to do so by that State Party. If the State Party makes part of the report public, the Subcommittee on Prevention may publish the report in whole or in part. However, no personal data shall be published without the express consent of the person concerned.
3. The Subcommittee on Prevention shall present a public annual report on its activities to the Committee against Torture.
4. If the State Party refuses to cooperate with the Subcommittee on Prevention according to articles 12 and 14, or to take steps to improve the situation in the light of the recommendations of the Subcommittee on Prevention, the Committee against Torture may, at the request of the Subcommittee on Prevention, decide, by a majority of its members, after the State Party has had an opportunity to make its views known, to make a public statement on the matter or to publish the report of the Subcommittee on Prevention.

PART IV

National preventive mechanisms

Article 17

Each State Party shall maintain, designate or establish, at the latest one year after the entry into force of the present Protocol or of its ratification or accession, one or several independent national preventive mechanisms for the prevention of torture at the domestic level. Mechanisms established by decentralized units may be designated as national preventive mechanisms for the purposes of the present Protocol if they are in conformity with its provisions.

Article 18

1. The States Parties shall guarantee the functional independence of the national preventive mechanisms as well as the independence of their personnel.
2. The States Parties shall take the necessary measures to ensure that the experts of the national preventive mechanism have the required capabilities and professional knowledge. They shall strive for a gender balance and the adequate representation of ethnic and minority groups in the country.
3. The States Parties undertake to make available the necessary resources for the functioning of the national preventive mechanisms.
4. When establishing national preventive mechanisms, States Parties shall give due consideration to the Principles relating to the status of national institutions for the promotion and protection of human rights.

Article 19

The national preventive mechanisms shall be granted at a minimum the power:

- (a) To regularly examine the treatment of the persons deprived of their liberty in places of detention as defined in article 4, with a view to strengthening, if necessary, their protection against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;
- (b) To make recommendations to the relevant authorities with the aim of improving the treatment and the conditions of the persons deprived of their liberty and to prevent torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, taking into consideration the relevant norms of the United Nations;
- (c) To submit proposals and observations concerning existing or draft legislation.

Article 20

In order to enable the national preventive mechanisms to fulfil their mandate, the States Parties to the present Protocol undertake to grant them:

- (a) Access to all information concerning the number of persons deprived of their liberty in places of detention as defined in article 4, as well as the number of places and their location;
- (b) Access to all information referring to the treatment of those persons as well as their conditions of detention;
- (c) Access to all places of detention and their installations and facilities;
- (d) The opportunity to have private interviews with the persons deprived of their liberty without witnesses, either personally or with a translator if deemed necessary, as well as with any other person who the national preventive mechanism believes may supply relevant information;
- (e) The liberty to choose the places they want to visit and the persons they want to interview;
- (f) The right to have contacts with the Subcommittee on Prevention, to send it information and to meet with it.

Article 21

1. No authority or official shall order, apply, permit or tolerate any sanction against any person or organization for having communicated to the national preventive mechanism any information, whether true or false, and no such person or organization shall be otherwise prejudiced in any way.
2. Confidential information collected by the national preventive mechanism shall be privileged. No personal data shall be published without the express consent of the person concerned.

Article 22

The competent authorities of the State Party concerned shall examine the recommendations of the national preventive mechanism and enter into a dialogue with it on possible implementation measures.

Article 23

The States Parties to the present Protocol undertake to publish and disseminate the annual reports of the national preventive mechanisms.

PART V

Declaration

Article 24

1. Upon ratification, States Parties may make a declaration postponing the implementation of their obligations under either part III or part IV of the present Protocol.
2. This postponement shall be valid for a maximum of three years. After due representations made by the State Party and after consultation with the Subcommittee on Prevention, the Committee against Torture may extend that period for an additional two years.

PART VI

Financial provisions

Article 25

1. The expenditure incurred by the Subcommittee on Prevention in the implementation of the present Protocol shall be borne by the United Nations.
2. The Secretary-General of the United Nations shall provide the necessary staff and facilities for the effective performance of the functions of the Subcommittee on Prevention under the present Protocol.

Article 26

1. A Special Fund shall be set up in accordance with the relevant procedures of the General Assembly, to be administered in accordance with the financial regulations and rules of the United Nations, to help finance the implementation of the recommendations made by the Subcommittee on Prevention after a visit to a State Party, as well as education programmes of the national preventive mechanisms.
2. The Special Fund may be financed through voluntary contributions made by Governments, intergovernmental and non-governmental organizations and other private or public entities.

PART VII

Final provisions

Article 27

1. The present Protocol is open for signature by any State that has signed the Convention.
2. The present Protocol is subject to ratification by any State that has ratified or acceded to the Convention. Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
3. The present Protocol shall be open to accession by any State that has ratified or acceded to the Convention.
4. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Secretary-General of the United Nations.

5. The Secretary-General of the United Nations shall inform all States that have signed the present Protocol or acceded to it of the deposit of each instrument of ratification or accession.

Article 28

1. The present Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit with the Secretary-General of the United Nations of the twentieth instrument of ratification or accession.

2. For each State ratifying the present Protocol or acceding to it after the deposit with the Secretary-General of the United Nations of the twentieth instrument of ratification or accession, the present Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit of its own instrument of ratification or accession.

Article 29

The provisions of the present Protocol shall extend to all parts of federal States without any limitations or exceptions.

Article 30

No reservations shall be made to the present Protocol.

Article 31

The provisions of the present Protocol shall not affect the obligations of States Parties under any regional convention instituting a system of visits to places of detention. The Subcommittee on Prevention and the bodies established under such regional conventions are encouraged to consult and cooperate with a view to avoiding duplication and promoting effectively the objectives of the present Protocol.

Article 32

The provisions of the present Protocol shall not affect the obligations of States Parties to the four Geneva Conventions of 12 August 1949 and the Additional Protocols thereto of 8 June 1977, nor the opportunity available to any State Party to authorize the International Committee of the Red Cross to visit places of detention in situations not covered by international humanitarian law.

Article 33

1. Any State Party may denounce the present Protocol at any time by written notification addressed to the Secretary-General of the United Nations, who shall thereafter inform the other States Parties to the present Protocol and the Convention. Denunciation shall take effect one year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General.

2. Such a denunciation shall not have the effect of releasing the State Party from its obligations under the present Protocol in regard to any act or situation that may occur prior to the date on which the denunciation becomes effective, or to the actions that the Subcommittee on Prevention has decided or may decide to take with respect to the State Party concerned, nor shall denunciation prejudice in any way the continued consideration of any matter already under consideration by the Subcommittee on Prevention prior to the date on which the denunciation becomes effective.

3. Following the date on which the denunciation of the State Party becomes effective, the Subcommittee on Prevention shall not commence consideration of any new matter regarding that State.

Article 34

1. Any State Party to the present Protocol may propose an amendment and file it with the Secretary-General of the United Nations. The Secretary-General shall thereupon communicate the proposed amendment to the States Parties to the present Protocol with a request that they notify him whether they favour a conference of States Parties for the purpose of considering and voting upon the proposal. In the event that within four months from the date of such communication at least one third of the States Parties favour such a conference, the Secretary-General shall convene the conference under the auspices of the United Nations. Any amendment adopted by a majority of two thirds of the States Parties present and voting at the conference shall be submitted by the Secretary-General of the United Nations to all States Parties for acceptance.

2. An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of the present article shall come into force when it has been accepted by a two-thirds majority of the States Parties to the present Protocol in accordance with their respective constitutional processes.

3. When amendments come into force, they shall be binding on those States Parties that have accepted them, other States Parties still being bound by the provisions of the present Protocol and any earlier amendment that they have accepted.

Article 35

Members of the Subcommittee on Prevention and of the national preventive mechanisms shall be accorded such privileges and immunities as are necessary for the independent exercise of their functions. Members of the Subcommittee on Prevention shall be accorded the privileges and immunities specified in section 22 of the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations of 13 February 1946, subject to the provisions of section 23 of that Convention.

Article 36

When visiting a State Party, the members of the Subcommittee on Prevention shall, without prejudice to the provisions and purposes of the present Protocol and such privileges and immunities as they may enjoy:

- (a) Respect the laws and regulations of the visited State;
- (b) Refrain from any action or activity incompatible with the impartial and international nature of their duties.

Article 37

1. The present Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit certified copies of the present Protocol to all States.

Traduzione non ufficiale

Protocollo facoltativo della Convenzione
contro la tortura ed altre pene
o trattamenti crudeli, disumani o degradanti
Preambolo

Gli Stati Parte al presente Protocollo,

Ribadendo che la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti sono vietati e costituiscono violazioni gravi dei diritti umani;

Persuasi della necessità di adottare ulteriori provvedimenti per raggiungere gli obiettivi della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (di seguito denominata la : Convenzione) e rafforzare la protezione delle persone private di libertà, per quanto riguarda la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti;

Richiamando gli articoli 2 e 16 della Convenzione, che obbligano ogni Stato Parte a prendere provvedimenti efficaci per impedire che atti di tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti siano compiuti in ogni territorio sotto la sua giurisdizione;

Consapevoli che incombe innanzitutto agli Stati applicare questi articoli, che il rafforzamento della protezione delle persone private di libertà e il pieno rispetto dei loro diritti umani sono una responsabilità comune da tutti condivisa, e che gli organi internazionali incaricati di vigilare sull'applicazione di tali principi completano e rafforzano i provvedimenti presi a livello nazionale;

Ricordando che la prevenzione efficace della tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti richiede un programma di educazione e una serie di diversi provvedimenti, legislativi, amministrativi, giudiziari e di altra natura;

Ricordando altresì che la Conferenza mondiale sui diritti dell'uomo ha dichiarato con fermezza che gli sforzi volti ad eliminare la tortura dovrebbero essere incentrati anzitutto sulla prevenzione e che ha lanciato un appello in vista dell'adozione di un protocollo facoltativo alla Convenzione, finalizzato ad istituire un sistema preventivo di visite periodiche sui luoghi di detenzione;

Persuasi che la protezione delle persone private di libertà, per quanto riguarda la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti può essere rafforzata mediante strumenti non giudiziari a carattere preventivo, fondati su visite periodiche dei luoghi di detenzione,

Hanno convenuto quanto segue:

Parte I

Principi generali

Articolo 1

Il presente Protocollo ha come obiettivo quello di istituire un sistema di visite periodiche, effettuate da organismi indipendenti internazionali e nazionali, sui luoghi in cui si trovano persone private di libertà, allo scopo di prevenire la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti.

Articolo 2

1. È costituito un Sotto-comitato per la prevenzione della tortura e di altre pene o trattamenti crudeli,

disumani o degradanti (di seguito denominato Sotto-Comitato per la prevenzione) che esercita le funzioni definite nel presente Protocollo.

2. Il Sotto-comitato per la prevenzione svolge i suoi lavori nel quadro dello Statuto delle Nazioni Unite, ispirandosi agli obiettivi e principi in esso enunciati, nonché alle norme dell'Organizzazione delle Nazioni Unite relative al trattamento delle persone private di libertà.
3. Il Sotto-comitato per la prevenzione si ispira altresì ai principi di confidenzialità, imparzialità, non selettività, universalità e obiettività.
4. Il Sotto-comitato per la prevenzione e gli Stati Parte cooperano in vista dell'applicazione del presente Protocollo.

Articolo 3

Ogni Stato Parte istituisce, designa o mantiene, a livello nazionale, uno o più organi di visita incaricati di prevenire la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (di seguito denominati meccanismo nazionale di prevenzione).

Articolo 4

1. Ciascun Stato Parte autorizza le visite di cui agli articoli 2 e 3, da effettuarsi dagli organi sopra menzionati in conformità al presente Protocollo, in qualsiasi luogo posto sotto la sua giurisdizione o sotto il suo controllo, in cui vi sono, o potrebbero esservi persone private di libertà per ordine di un'autorità pubblica, o su istigazione di quest'ultima, o con il suo consenso formale o tacito (di seguito denominato luogo di detenzione). Queste visite saranno intraprese allo scopo di rafforzare, se del caso, la protezione di queste persone contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti.
2. Ai fini del presente Protocollo, per privazione di libertà s'intende qualsiasi forma di detenzione o d'incarcerazione, oppure il collocamento di una persona in un istituto di sorveglianza pubblico o privato da cui essa non è autorizzata ad uscire a suo piacimento, ordinato da un'autorità giudiziaria o amministrativa o da ogni altra autorità pubblica.

Seconda parte

Sotto-Comitato della prevenzione

Articolo 5

1. Il Sottocomitato per la prevenzione si compone di dieci membri. Quando il numero delle ratifiche o delle adesioni al presente Protocollo sarà di cinquanta, quello dei membri del Sotto-comitato per la prevenzione sarà portato a 25.
2. I membri del Sottocomitato per la prevenzione sono scelti fra personalità di alta moralità e di riconosciuta esperienza professionale nel campo dell'amministrazione della giustizia, in particolare in materia di diritto penale e di amministrazione penitenziaria o poliziesca, oppure nei vari settori connessi con il trattamento delle persone private di libertà.
3. Nella composizione del Sottocomitato per la prevenzione, si tiene debitamente conto della necessità di assicurare un'equa ripartizione geografica nonché la rappresentanza delle varie forme

di civiltà e degli ordinamenti giuridici degli Stati Parte.

4. Nella composizione del Sottocomitato per la prevenzione, si tiene pure debitamente conto della necessità di assicurare una rappresentanza rispettosa dell'equilibrio tra i sessi, sulla base dei principi di uguaglianza e di non discriminazione.
5. Più cittadini di uno stesso Stato non possono essere membri del Sottocomitato per la prevenzione.
6. I membri del Sottocomitato per la prevenzione vi partecipano a titolo personale, essi devono essere indipendenti e imparziali e disponibili ad esercitare efficacemente le loro funzioni in seno al Sottocomitato per la prevenzione.

Articolo 6

1. Ogni Stato Parte può designare, conformemente al paragrafo 2 in appresso, due candidati al massimo che possiedono le qualifiche e soddisfano le esigenze definite nell'articolo 5; nel fare ciò lo Stato Parte fornisce informazioni dettagliate circa le qualifiche dei candidati.
2.
 - a) I candidati devono avere la nazionalità di uno Stato Parte al presente Protocollo;
 - b) almeno uno dei due candidati deve avere la nazionalità dello Stato Parte autore della designazione;
 - c) quali candidati, possono essere designati al massimo due cittadini di uno stesso Stato Parte;
 - d) uno Stato Parte che intende candidare un cittadino di un altro Stato Parte deve preventivamente chiedere e ottenere il consenso di quest'ultimo.
3. Almeno cinque mesi prima della data della riunione degli Stati Parte nel corso della quale avrà luogo l'elezione, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite invia una lettera agli Stati Parte invitandoli a presentare i loro candidati entro un termine di tre mesi. Il Segretario generale stila un elenco alfabetico di tutti i candidati in tal modo designati, indicando per ciascuno di essi gli Stati Parte che l'hanno designato.

Articolo 7

1. I membri del Sotto-comitato per la prevenzione sono eletti nel modo seguente:
 - a) si tiene conto innanzitutto delle esigenze e dei criteri enunciati all'articolo 5 del presente Protocollo;
 - b) la prima elezione avrà luogo non oltre sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo;
 - c) i membri del Sotto-comitato per la prevenzione sono eletti dagli Stati che fanno parte del scrutinio segreto;
 - d) i membri del Sotto-comitato per la prevenzione sono eletti nel corso di riunioni biennali degli Stati Parte, convocate dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni, in cui il quorum è costituito dai due terzi degli Stati Parte, sono eletti membri del Sottocomitato per la prevenzione i candidati che ottengono il maggior numero di suffragi e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati Parte presenti e votanti.
2. Se, nel corso dell'elezione, risulta che due cittadini di uno Stato Parte adempiono ai requisiti per essere membri del Sotto-comitato per la prevenzione, è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Se entrambi i candidati ottengono lo stesso numero di voti, la procedura è la seguente:
 - a) se uno solo dei due candidati è stato designato dallo Stato Parte di cui è cittadino, egli è eletto membro del Sotto-comitato per la prevenzione;

b) se entrambi i candidati sono stati designati dallo Stato Parte di cui sono cittadini, si procede a un'elezione a scrutinio segreto per determinare quale dei due è eletto;

c) se nessuno dei due candidati è stato designato dallo Stato Parte di cui è cittadino, si procede a un'elezione a scrutinio segreto per determinare quale dei due è eletto.

Articolo 8

Se un membro del Sotto-comitato per la prevenzione decede, si dimette o non è più in grado, per qualsiasi altra ragione, di svolgere i suoi compiti nell'ambito del Sotto-comitato per la prevenzione, lo Stato Parte che lo ha designato propone, tenendo conto della necessità di assicurare un equilibrio adeguato tra i diversi settori di competenza, un altro candidato che possiede le qualifiche e soddisfa le esigenze definite all'articolo 5, il quale partecipa al Sottocomitato per la prevenzione fino alla riunione successiva degli Stati Parte, fatta salva l'approvazione della maggioranza degli Stati Parte. Tale approvazione si considera acquisita a meno che la metà o più degli Stati Parte non pronunci un'opinione sfavorevole entro un termine di sei settimane dal momento in cui il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite li ha informati della nomina proposta.

Articolo 9

I membri del Sotto-comitato per la prevenzione sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili una volta, se sono nuovamente designati come candidati. Il mandato della metà dei membri eletti in occasione della prima elezione termina dopo due anni; immediatamente dopo la prima elezione, il nome di questi membri è estratto a sorte dal presidente della riunione di cui al capoverso d) del paragrafo 1 dell'articolo 7.

Articolo 10

1. Il Sotto-comitato per la prevenzione elegge il proprio Ufficio di presidenza per un periodo di due anni. I membri di tale Ufficio sono rieleggibili.
2. Il Sottocomitato per la prevenzione stabilisce il proprio regolamento interno, che deve contenere segnatamente le disposizioni seguenti:
 - a) il quorum è pari alla metà dei membri più uno;
 - b) le decisioni del Sottocomitato per la prevenzione sono prese a maggioranza dei membri presenti;
 - c) il Sottocomitato per la prevenzione si riunisce a porte chiuse.
3. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite convoca la prima riunione del Sottocomitato per la prevenzione. Dopo la sua prima riunione, il Sotto-comitato per la prevenzione si riunisce in tutte le occasioni previste dal suo regolamento interno. Le sessioni del Sottocomitato per la prevenzione e del Comitato contro la tortura hanno luogo simultaneamente almeno una volta l'anno.

Parte III

Mandato del Sottocomitato per la prevenzione

Articolo 11

Il Sottocomitato per la prevenzione:

- a) effettua le visite di cui all'articolo 4 e formula, ad intenzione degli Stati Parte, raccomandazioni che concernono la protezione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti; delle persone private di libertà;
- b) per quanto riguarda i meccanismi nazionali nell'ambito della prevenzione:
 - i) consiglia e assiste gli Stati Parte, se del caso, ai fini dell'istituzione di detti meccanismi;
 - ii) intrattiene con detti meccanismi contatti diretti, confidenziali se necessario, e offre loro formazione e assistenza tecnica allo scopo di rafforzare le loro capacità;
 - iii) consiglia e assiste i meccanismi nazionali allo scopo di valutare i bisogni e i mezzi

necessari per rafforzare la protezione delle persone private della libertà contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti;

iv) formula raccomandazioni e osservazioni ad intenzione degli Stati Parte, allo scopo di rafforzare le capacità e il mandato dei meccanismi nazionali di prevenzione della tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti;

c) coopera, allo scopo di prevenire la tortura in generale, con gli organi ed meccanismi competenti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, come pure con le organizzazioni o organismi internazionali, regionali e nazionali che operano a favore del rafforzamento della salvaguardia di tutte le persone contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti.;

Articolo 12

Affinché il Sottocomitato per la prevenzione possa adempiere al mandato definito nell'articolo 11, gli Stati Parte si impegnano a:

a) ricevere il Sotto-comitato per la prevenzione sul loro territorio, garantendogli l'accesso ai luoghi di detenzione di cui all'articolo 4 del presente Protocollo;

b) trasmettere al Sotto-comitato per la prevenzione tutte le informazioni pertinenti che quest'ultimo potrebbe chiedere per valutare i bisogni e i provvedimenti da adottare allo scopo di rafforzare la protezione delle persone private di libertà, contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti;

c) promuovere e facilitare i contatti tra il Sottocomitato per la prevenzione e i meccanismi nazionali di prevenzione;

d) esaminare le raccomandazioni del Sottocomitato per la prevenzione e ad instaurare con lo stesso un dialogo in merito ai possibili provvedimenti di attuazione.

Articolo 13

1. Il Sottocomitato per la prevenzione stabilisce, inizialmente per sorteggio, un programma di visite periodiche negli Stati Parte allo scopo di adempiere al suo mandato definito nell'articolo 11.
2. Dopo avere proceduto a consultazioni, il Sottocomitato per la prevenzione comunica il suo programma agli Stati Parte affinché essi possano adottare immediatamente le disposizioni d'ordine pratico necessarie per lo svolgimento delle visite.
3. Le visite sono condotte da almeno due membri del Sottocomitato per la prevenzione. Questi possono essere accompagnati, se necessario, da esperti aventi un'esperienza e conoscenze professionali riconosciute nei settori di cui nel presente Protocollo, i quali sono selezionati su elenco di esperti allestito sulla base delle proposte degli Stati Parte, dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo e del Centro delle Nazioni Unite per la prevenzione internazionale del crimine. Per allestire l'elenco di esperti, gli Stati Parte interessati propongono il nome di al massimo cinque esperti nazionali. Lo Stato Parte interessato può opporsi all'iscrizione di un determinato esperto nell'elenco, in tal caso, il Sottocomitato per la prevenzione propone il nome di un altro esperto.
4. Il Sottocomitato per la prevenzione può proporre, se lo ritiene necessario, una breve visita di verifica da effettuarsi dopo la visita periodica.

Articolo 14

1. Per consentire al Sottocomitato per la prevenzione di adempiere il suo mandato, gli Stati Parte al presente Protocollo si impegnano ad accordargli:

a) l'accesso illimitato a tutte le informazioni concernenti il numero di persone private della libertà che si trovano nei luoghi di detenzione di cui all'articolo 4, come pure il numero di luoghi di detenzione e la loro ubicazione;

b) l'accesso illimitato a tutte le informazioni concernenti il trattamento di tali persone e le relative condizioni di detenzione;

c) fatto salvo il paragrafo 2 qui appresso, l'accesso illimitato a tutti i luoghi di detenzione e alle relative installazioni e attrezzature;

d) la possibilità di colloquiare privatamente con le persone private della libertà, senza testimoni, direttamente o mediante un interprete, se ritenuto necessario, come pure con qualsiasi altra persona che il

Sottocomitato per la prevenzione consideri possa fornire informazioni pertinenti;

- e) la libertà di scegliere i luoghi che visiterà e le persone che incontrerà.
2. Un'obiezione alla visita di un determinato luogo di detenzione è possibile unicamente per motivi urgenti e gravi legati alla difesa nazionale, alla sicurezza pubblica, a calamità naturali o a gravi disordini nel luogo che deve essere visitato, che impediscono provvisoriamente la visita. Uno Stato Parte non può invocare l'esistenza di uno stato d'emergenza come motivo per opporsi a una visita.

Articolo 15

Nessuna autorità pubblica e nessun funzionario può ordinare, applicare, autorizzare o tollerare sanzioni nei confronti di una persona o organizzazione per aver comunicato informazioni, vere o false, al Sottocomitato per la prevenzione o ai suoi membri; e detta persona o organizzazione non dovrà in alcun caso essere pregiudicata.

Articolo 16

1. Il Sottocomitato per la prevenzione comunica le sue raccomandazioni ed osservazioni, a titolo confidenziale, allo Stato Parte e, se del caso, al meccanismo nazionale di prevenzione.
2. Il Sottocomitato per la prevenzione pubblica il suo rapporto, accompagnato da eventuali osservazioni dello Stato Parte in questione, sempre che quest'ultimo lo richieda. Se lo Stato Parte rende pubblica una parte del rapporto, il Sottocomitato per la prevenzione può pubblicarlo, interamente o in parte. Tuttavia, nessun dato personale può essere pubblicato senza il consenso formale della persona interessata.
3. Il Sottocomitato per la prevenzione presenta ogni anno al Comitato contro la tortura un rapporto pubblico sulle sue attività.
4. Se lo Stato Parte rifiuta di cooperare con il Sottocomitato per la prevenzione conformemente alle disposizioni degli articoli 12 e 14 o di prendere provvedimenti volti a migliorare la situazione alla luce delle raccomandazioni del Sottocomitato per la prevenzione, il Comitato contro la tortura, su domanda del Sottocomitato per la prevenzione, può decidere, alla maggioranza dei suoi membri e sentito lo Stato Parte interessato, di fare una dichiarazione pubblica sull'argomento o di pubblicare il rapporto del Sottocomitato per la prevenzione.

Parte IV

Meccanismi nazionali di prevenzione

Articolo 17

Ogni Stato Parte mantiene, designa o istituisce, al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, o la sua ratifica o adesione allo stesso, uno o più meccanismi nazionali indipendenti di prevenzione indipendenti, destinati a prevenire la tortura a livello nazionale. I meccanismi istituiti da enti decentrati possono essere designati in quanto meccanismi nazionali di prevenzione ai fini del presente Protocollo, se sono conformi alle sue disposizioni.

Articolo 18

1. Gli Stati Parte garantiscono l'indipendenza funzionale dei meccanismi nazionali di prevenzione nonché l'indipendenza del loro personale.
2. Gli Stati Parte adottano i provvedimenti necessari per assicurare che gli esperti del meccanismo nazionale di prevenzione possiedano le competenze e le conoscenze professionali richieste. Essi si impegnano ad assicurare una rappresentanza equilibrata dei sessi e una rappresentanza adeguata dei gruppi etnici e minoritari del Paese.
3. Gli Stati Parte si impegnano a mettere a stanziare le risorse necessarie per il funzionamento dei meccanismi nazionali di prevenzione.
4. Nell'istituire i meccanismi nazionali di prevenzione, gli Stati Parte tengono debitamente conto dei Principi concernenti lo statuto delle istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei

diritti umani.

Articolo 19

I meccanismi nazionali di prevenzione hanno almeno le seguenti facoltà:

- a) esaminare regolarmente la situazione delle persone private di libertà che si trovano nei luoghi di detenzione di cui all'articolo 4, allo scopo di rafforzare, se necessario, la loro protezione contro la tortura e altre pene e trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
- b) formulare raccomandazioni destinate alle autorità competenti allo scopo di migliorare il trattamento e la situazione delle persone private della libertà e prevenire la tortura e le altre pene e trattamenti crudeli, disumani o degradanti, in considerazione delle norme pertinenti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
- c) presentare proposte e osservazioni in merito alla legislazione vigente o a progetti di legge in materia.

Articolo 20

Per consentire ai meccanismi nazionali di prevenzione di adempiere al loro mandato, gli Stati Parte al presente Protocollo si impegnano a concedere loro:

- a) l'accesso a tutte le informazioni concernenti il numero di persone private di libertà che si trovano nei luoghi di detenzione di cui all'articolo 4, come pure il numero dei luoghi di detenzione e loro ubicazione;
- b) l'accesso a tutte le informazioni concernenti il trattamento di tali persone e le relative condizioni di detenzione;
- c) l'accesso a tutti i luoghi di detenzione e alle relative installazioni e attrezzature;
- d) la possibilità di colloquiare privatamente con le persone private di libertà, senza testimoni, direttamente o con l'assistenza di un interprete, qualora ciò risulti necessario, come pure con qualsiasi altra persona che il meccanismo nazionale di prevenzione ritiene in grado di fornire informazioni pertinenti;
- e) la libertà di scegliere i luoghi che visiteranno e le persone che incontreranno;
- f) il diritto di avere contatti con il Sotto-comitato per la prevenzione, di trasmettergli informazioni e di incontrarlo.

Articolo 21

1. Nessuna autorità pubblica e nessun funzionario può ordinare, applicare, autorizzare o tollerare sanzioni nei confronti di una persona o organizzazione per aver comunicato informazioni, vere o false, al meccanismo nazionale di prevenzione; a detta persona o organizzazione non dovranno neppure essere arrecati pregiudizi di altro genere.
2. Le informazioni confidenziali raccolte dal meccanismo nazionale di prevenzione saranno protette. Nessun dato personale sarà pubblicato senza il consenso esplicito della persona interessata.

Articolo 22

Le autorità competenti dello Stato Parte interessato esaminano le raccomandazioni del meccanismo nazionale di prevenzione ed instaurano con esso un dialogo in merito ai possibili provvedimenti di attuazione.

Articolo 23

Gli Stati Parte al presente Protocollo si impegnano a pubblicare e a diffondere i rapporti annuali dei meccanismi nazionali di prevenzione.

Parte V

Dichiarazione

Articolo 24

1. Al momento della ratifica, gli Stati Parte possono fare una dichiarazione indicando che differiscono l'esecuzione degli obblighi che incombono loro in forza della terza o quarta parte del presente Protocollo.
2. La durata massima del differimento è di tre anni. Dopo che lo Stato Parte ha debitamente illustrato le proprie motivazioni, e dopo aver consultato il Sottocomitato per la prevenzione, il Comitato contro la tortura può prorogare tale periodo per altri due anni.

Parte VI

Disposizioni finanziarie

Articolo 25

1. Le spese risultanti dai lavori del Sottocomitato per la prevenzione, creato in virtù del presente Protocollo, sono a carico dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Sottocomitato per la prevenzione, il personale e gli impianti necessari affinché quest'ultimo possa adempiere efficacemente alle funzioni attribuitegli in virtù del presente Protocollo.

Articolo 26

1. È costituito, conformemente alle procedure pertinenti dell'Assemblea generale, un Fondo speciale che sarà amministrato in conformità al regolamento finanziario ed alle regole di gestione finanziaria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, per aiutare a finanziare l'applicazione delle raccomandazioni che il Sottocomitato per la prevenzione indirizza a uno Stato Parte dopo una visita, come pure i programmi d'istruzione dei meccanismi nazionali di prevenzione.
2. Il Fondo speciale può essere finanziato mediante contributi volontari versati dai governi, dalle organizzazioni intergovernative e non governative e di altri enti privati o pubblici.

Parte VII

Disposizioni finali

Articolo 27

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati firmatari della Convenzione.
2. Il presente Protocollo sottostà alla ratifica di tutti gli Stati che hanno ratificato la Convenzione o che vi hanno aderito. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
3. Il presente Protocollo è aperto all'adesione di tutti gli Stati che hanno ratificato la Convenzione o che vi hanno aderito.
4. L'adesione avviene mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
5. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che

avranno firmato il presente Protocollo o che vi avranno aderito, del deposito di ciascun strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 28

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Per ogni Stato che ratificherà il presente Protocollo o che vi aderirà, successivamente al deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito da parte di detto Stato del suo strumento di ratifica o di adesione

Articolo 29

Le disposizioni del presente Protocollo si applicano, senza eccezione o limitazione alcuna, a tutte le unità costitutive degli Stati federali.

Articolo 30

Non è ammessa alcuna riserva al presente Protocollo.

Articolo 31

Le disposizioni del presente Protocollo non hanno alcun effetto sugli obblighi stipulati dagli Stati Parte in virtù di una convenzione regionale che istituisce un sistema di visita dei luoghi di detenzione. Il Sottocomitato per la prevenzione, e gli organi costituiti in virtù di siffatte convenzioni regionali sono invitati a consultarsi e a cooperare allo scopo di evitare duplicazioni, e di promuovere efficacemente la realizzazione degli obiettivi del presente Protocollo.

Articolo 32

Le disposizioni del presente Protocollo non hanno alcun effetto sugli obblighi che incombono agli Stati Parte in virtù delle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e dei relativi Protocolli addizionali, o sulla possibilità che qualsiasi Stato ha di autorizzare il Comitato internazionale della Croce Rossa a recarsi in luoghi di detenzione in casi non previsti dal diritto internazionale umanitario.

Articolo 33

1. Ogni Stato Parte può denunciare in qualsiasi momento il presente Protocollo mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne informerà gli altri Stati Parte al Protocollo e alla Convenzione. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale ha ricevuto la notifica.
2. Tale denuncia non svincola lo Stato Parte dagli obblighi che gli incombono in virtù del presente Protocollo per quanto concerne qualsiasi atto o situazione che si è prodotto anteriormente alla data in cui la denuncia ha effetto, o qualsiasi provvedimento che il Sottocomitato per la prevenzione ha deciso o potrà decidere di adottare nei confronti dello Stato Parte interessato; essa non ostacolerà in alcun modo il proseguimento dell'esame di qualsiasi questione di cui il Sottocomitato per la prevenzione sia già investito alla data in cui la denuncia ha effetto.
3. Successivamente alla data in cui è divenuta effettiva la denuncia di uno Stato Parte, il Sottocomitato per la prevenzione non procede all'esame di alcuna nuova questione concernente tale Stato.

Articolo 34

1. Ogni Stato Parte al presente Protocollo può presentare una proposta di emendamento depositandola presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmette la proposta di emendamento agli Stati Parte del presente Protocollo, chiedendo loro di far sapere se sono favorevoli all'organizzazione di una conferenza

di Stati Parte per esaminare e mettere ai voti tale proposta. Se, nel corso dei quattro mesi successivi alla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parte si è pronunciato in favore di tale conferenza, il Segretario generale la organizza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni proposta di emendamento adottata a maggioranza di due terzi degli Stati Parte presenti e votanti nella Conferenza sarà sottoposta dal Segretario Generale all'accettazione di tutti gli Stati Parte.

2. Una proposta di emendamento adottata secondo le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore quando due terzi degli Stati Parte al presente Protocollo l'hanno accettata conformemente alla procedura prevista dalle loro rispettive costituzioni
3. Quando gli emendamenti entrano in vigore, essi hanno valenza obbligatoria per gli Stati che li hanno accettati, gli altri Stati Parte rimanendo vincolati dalle norme del presente Protocollo e da ogni altro emendamento anteriore da essi eventualmente accettato. .

Articolo 35

I membri del Sottocomitato per la prevenzione e dei meccanismi nazionali di prevenzione godono dei privilegi e delle immunità di cui necessitano per esercitare in piena indipendenza le loro funzioni. I membri del Sottocomitato per la prevenzione godono dei privilegi e delle immunità previste alla sezione 22 della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, del 13 febbraio 1946, fermo restando le disposizioni della sezione 23 di detta Convenzione.

Articolo 36

4. Un emendamento adottato secondo le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore quando due terzi degli Stati Parte al presente Protocollo lo hanno accettato conformemente alla procedura prevista dalle loro rispettive costituzioni.
5. Gli emendamenti, una volta entrati in vigore, hanno forza vincolante per gli Stati Parte che li hanno accettati; gli altri Stati Parte rimangono vincolati dalle disposizioni del presente Protocollo e da tutti i precedenti emendamenti da loro accettati.

Articolo 35

I membri del Sotto-comitato per la prevenzione e quelli dei meccanismi nazionali di prevenzione beneficiano dei privilegi e delle immunità necessarie per poter esercitare le loro funzioni in piena indipendenza. I membri del Sotto-comitato per la prevenzione beneficiano dei privilegi e delle immunità previsti nella sezione 22 della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, del 13 febbraio 1946, fatte salve le disposizioni della sezione 23 di tale Convenzione.

Articolo 36

Quando si recano in uno Stato Parte, i membri del Sottocomitato per la prevenzione devono, senza pregiudicare le disposizioni e gli obiettivi del presente Protocollo, né i privilegi e le immunità di cui possono beneficiare:

- a) rispettare le leggi e i regolamenti in vigore nello Stato in cui si recano ;
- b) astenersi da qualsiasi azione o attività incompatibile con il carattere imparziale e internazionale

delle loro funzioni.

Articolo 37

1. Il presente Protocollo, i cui testi in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite farà pervenire una copia certificata conforme del presente Protocollo a tutti gli Stati.

